



Agenzia delle Dogane  
Direzione Regionale  
dell'Emilia Romagna

alla c.a.  
del Direttore Regionale  
Dott. Rosario Scapellato

Oggetto: sospensione del diritto ex art. 33 legge 104/92

Siamo venuti a conoscenza di provvedimenti con cui codesta Direzione Regionale, oltre ad esercitare il proprio giusto legittimo diritto/dovere di controllo dei requisiti, sospende e/o nega l'esercizio del diritto di cui all'art. 33 legge 104/92.

In assenza di novità normative e, per quanto di nostra conoscenza, di cambiamenti anche nelle singole situazioni coinvolte e nei rapporti tra i Lavoratori interessati ed i familiari bisognosi d'assistenza, i provvedimenti adottati da codesta Direzione si spingono oltre sospendendo il diritto in essere già legittimamente acquisito dai Lavoratori e con esso, ci permettiamo di sottolineare, la possibilità di cura ed assistenza a persone riconosciute *"con handicap in situazioni di gravità"*.

Anche da un mero punto di vista normativo, tali provvedimenti non appaiono correttamente inquadrati ed in linea con la prassi amministrativa dell'Agenzia, e richiamano infatti quale fondamento giuridico una circolare *interna* dell'Inps che, in quanto tale, non può in alcun modo influenzare o addirittura decidere l'applicabilità dell'istituto al Personale dell'Agenzia delle Dogane.

Anche a voler dare una propria interpretazione alla norma, **codesta Direzione Regionale non può esimersi dal chiarire in maniera esaustiva quale ulteriore documentazione i dipendenti debbano presentare**, limitandosi invece a generiche affermazioni di mancanza di un requisito ed alla immediata sospensione del diritto.

Al fine di evitare gravi disparità di trattamento fra i Lavoratori, nonostante la concessione sia di competenza della Direzione Regionale, **tale provvedimento non può non essere inquadrato in un orientamento valido per tutto il territorio nazionale e per tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Dogane.**





Non risulta alla scrivente che l'Ufficio Centrale competente al coordinamento dello stato giuridico del Personale abbia diramato specifiche disposizioni in tal senso, né che codesta Direzione Regionale abbia sollevato quesiti che potessero creare i presupposti per un cambiamento d'indirizzo di un'uniforme interpretazione della norma a livello nazionale.

Inoltre, a voler entrare nel merito della circolare Inps richiamata, non possiamo che rimanere sorpresi dall'interpretazione data. Le sentenze a cui si fa riferimento censurano i criteri che l'Istituto previdenziale adottava per concedere i permessi in oggetto, che Lei ora vuole adottare nella Direzione Regionale per l'Emilia Romagna.

Con la richiamata circolare n. 90/07, tra l'altro ulteriormente rivista e superata dalla successiva n. 53/08, l'Inps si adegua invece ad un orientamento giuridico costante estendendo la concessione del beneficio anche a chi non presta assistenza con carattere di *continuità* presso il domicilio del disabile e, riprendendo il concetto di *sistematicità* enunciato nelle sentenze, dà disposizione interne affinché sia concesso, ad esempio, anche nei casi in cui possa alleviare il peso di altro congiunto non lavoratore che presta l'assistenza in via continuativa.

Alla luce delle considerazioni su esposte, chiediamo che codesta Direzione Regionale proceda ad un ulteriore approfondimento dei requisiti necessari per usufruire dei permessi ex art. 33 legge 104/92 e, nelle more, in attesa dell'esito del controllo sulle singole posizioni, chiediamo il ripristino del diritto ai Lavoratori a cui è stato sospeso.

In attesa di cortese sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

p. RdB Cub  
Agenzie Fiscali Emilia Romagna  
Vincenzo Capomolla

